

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto, come segue:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Nicolò Piazza

**IL COMMISSARIO**

(Dott. Carmelo Dimazco)

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Dr. Vito M. GUERRIERO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Dr. Vito M. GUERRIERO

Parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta espresso ai sensi dell'art. 17 c. 68 della legge 127/97

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Nicolò Piazza

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni dal 10 FEB. 2000

Viterbo, li 10 FEB. 2000

**IL SEGRETARIO GENERALE**

D'ORDINE del Segr. Gen.le  
CANNONE Dino

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge.

Viterbo, li - 3 MAR. 2000

**IL SEGRETARIO GENERALE**

D'Ordine del Segr. Gen.le  
F.to Cannone Dino



## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Deliberazione del

**COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Con i poteri del Consiglio

Delibera n. 6 del registro.

**OGGETTO: Disposizioni integrative e correttive al regolamento adottato con deliberazione Provinciale n. 96 del 27/11/98 di istituzione e disciplina dell'Imposta Provinciale di Trascrizione - D.L.vo n. 506 del 30/12/1999-**

L'anno duemila addì novi (9) del mese di febbraio alle ore 14.00 in Viterbo nella sede dell'Amministrazione Provinciale con l'assistenza del sottoscritto Segretario Generale.

**IL COMMISSARIO**

Ha adottato la seguente deliberazione:

Visto l'art. 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 concernente la abrogazione dal 1° gennaio 1999 dell'imposta erariale di trascrizione e della relativa addizionale provinciale;

Visto l'art. 56 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, che attribuisce alle Province la facoltà di istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico;

Vista la deliberazione regolamentare n. 96 del 27/11/1998 con la quale la Provincia di Viterbo ha istituito l'imposta provinciale di trascrizione a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 31, comma 15, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha affidato agli Uffici del Pubblico Registro automobilistico l'attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento della stessa;

Visto il decreto legislativo 30/12/1999 n. 506, recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 15 dicembre 1997 n. 446 in materia, tra l'altro, di tributo locali e 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative tributarie;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art 53 Legge 8/6/90, atteso che, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti per l'acquisizione del parere in ordine alla copertura finanziaria della spesa.

#### Delibera

- di approvare il Regolamento allegato e parte integrante del presente atto.



# AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N° 6 DEL 9-2-2000

**Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al regolamento adottato con Deliberazione n. 96 del 27/11/98, di istituzione e disciplina della imposta Provinciale di Trascrizione.**

## Art. 1 (Principi generali)

1. Ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 506, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico, di seguito denominata PRA, istituita per la Provincia di Viterbo con deliberazione regolamentare n. 96 del 27/11/1998 è disciplinata dagli articoli seguenti.

## Art. 2 (Oggetto dell'imposta)

1. L'imposta è dovuta a pena di irricevibilità sulle formalità richieste a decorrere dal 1° gennaio 1999 basate su scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, dovuta anche ai fini della intestazione per importazione o per causa di morte, nonché su atti pubblici e su sentenze o altri atti giudiziari o amministrativi aventi natura traslativa soggetti a registrazione nel PRA.

Art. 3  
(Riscossione dell'imposta)

1. Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento della stessa imposta, se non gestite dalla provincia, sono affidate, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico.

Art. 4  
(Modalità e termini)

1. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità al momento della richiesta al PRA. È tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

2. Nel caso di ripresentazione di formalità rifiutata non si fa luogo ad ulteriore riscossione salvo che non sia stata rifiutata per insufficiente versamento.

3. Le formalità di prima iscrizione di veicoli nel PRA, nonché di contestuali diritti reali devono essere richieste dall'acquirente entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

4. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel PRA devono essere richieste dal soggetto a cui favore è richiesta la formalità entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 446/97.

Art. 5  
(Sanzioni)

1. Per l'omissione o ritardo nella richiesta di formalità e del connesso pagamento dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi 3 e 4 del precedente articolo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, da corrispondersi contestualmente al versamento dell'imposta.

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta, rispettivamente, ad un ottavo o ad un sesto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Nel caso di formalità ripresentate, ai fini del computo delle sanzioni di cui ai commi precedenti, si tiene conto della data di prima presentazione al PRA, purché in tale data l'imposta provinciale di trascrizione sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta per gli atti soggetti ad IVA.

4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono obbligati il richiedente ed il soggetto a cui favore è richiesta la formalità.

Art. 6  
(Documentazione necessaria)

1. Per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, devono essere prodotti all'Ufficio del PRA:

- a) l'atto pubblico, la sentenza, ovvero la scrittura privata con sottoscrizione autenticata redatta in duplice originale, ovvero in unico originale nei casi previsti dagli artt. 7 e 10 del D.M. n.514/92, ovvero in originale, se con sottoscrizione accertata giudizialmente, e copia certificata conforme;
- b) le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del D.M. 514/92; sulle note dev'essere indicato il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità;
- c) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 7  
(Quietanza e controlli)

1. Le note presentate al PRA devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte e devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia su cui devono essere indicati dal richiedente i dati di ciascuna formalità ed il totale delle somme dovute. Una copia dell'elenco, integrata dall'Ufficio con i numeri progressivi assegnati alle formalità riportate, viene restituita al richiedente e costituisce quietanza provvisoria. La quietanza definitiva è costituita dal Certificato di Proprietà rilasciato dal PRA dopo l'esecuzione della formalità, ovvero della 2<sup>a</sup> nota ove occorra.

2. L'Ufficio del PRA per ciascuna formalità richiesta provvede al controllo della liquidazione ed alla riscossione delle somme dovute per imposta provinciale di trascrizione, nonché all'annotazione nel Registro Progressivo ai sensi dell'art. 22 del R.D. 29.7.1927 n. 1814 riportandovi altresì l'ammontare delle imposte riscosse e dei compensi spettanti al Concessionario.

Art. 8  
(Termini e modalità di versamento dell'imposta)

1. L'ammontare dell'imposta provinciale di trascrizione giornalmente riscossa è versato alla Provincia al netto del compenso spettante al Concessionario entro il giorno successivo lavorativo.

2. L'Ufficio del PRA effettuerà apposita registrazione del versamento delle somme e conserverà ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del Concessionario e sostituiscono le quietanze di tesoreria ad ogni fine.

3. La Provincia può disporre verifiche di cassa e delle percezioni sulle formalità eseguite presso l'Ufficio del PRA entro tre anni.

Art. 9  
(*Rimborsi e recuperi*)

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal PRA, che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione diretta alla Provincia deve essere presentata, unitamente alla nota di trascrizione originaria, allo stesso Ufficio del PRA che provvede all'istruzione della pratica di rimborso, all'annullamento della nota presentata, alla restituzione al richiedente, su conforme parere della Provincia, delle somme versate a titolo di imposta provinciale di trascrizione ed alle conseguenti annotazioni nel Registro Progressivo del PRA.

2. Analogamente il PRA provvede per i versamenti in eccesso.

3. Il Concessionario porta in detrazione dai versamenti degli importi le somme rimborsate ai sensi del comma precedente e conserva ai propri atti la pratica istruita e le relative quietanze delle somme rimborsate.

4. In caso di controversia con il richiedente, il Concessionario trasmette gli atti alla Provincia per il seguito di competenza.

5. Il PRA provvede, altresì, al recupero degli importi non riscossi a seguito di errore in sede di liquidazione da parte dello stesso Ufficio del PRA e provvede, in caso di controversia con la parte privata, alla trasmissione degli atti alla Provincia per il seguito di competenza.

Art. 10  
(*Agevolazioni fiscali*)

1. Si applicano le esenzioni e le riduzioni previste per legge espressamente in relazione all'imposta provinciale di trascrizione.

Art. 11  
(*Fornitura di dati*)

1. Con cadenza mensile, sono assicurati alla Provincia i dati giornalieri delle riscossioni e dei versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione; tali dati dovranno essere forniti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 13  
(*Richiamo ad altre disposizioni*)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le norme contenute nel titolo III del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articoli 56 e 57, in materia di imposta provinciale di trascrizione.